

Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte 2011

Rischio naturale e antropico

RISCHIO INDUSTRIALE



LE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La normativa discendente dalle Direttive “Seveso” costituisce lo strumento di regolamentazione e di risposta rispetto al pericolo di incidente associato alle attività industriali che detengono sostanze pericolose in quantità superiori a soglie stabilite. L’impegno istituzionale per la sicurezza, formalizzato con la direttiva 82/501/CEE, si è rinnovato negli anni introducendo importanti e innovative scelte tecniche e gestionali per la mitigazione del rischio di incidente rilevante. In Italia, lo strumento legislativo che recepisce la normativa comunitaria in tema di controllo dei pericoli di incidente rilevante è rappresentato dal DLgs 334/99 modificato e integrato dal DLgs 238/05.

Gli adempimenti a carico del gestore ai sensi del DLgs 334/99 e s.m.i. presuppongono, da parte delle autorità competenti, due momenti di controllo: la valutazione del rapporto di sicurezza (art. 21) e la verifica ispettiva sul sistema di gestione della sicurezza (art. 25). Gli elementi caratteristici delle attività di istruttoria tecnica, primo momento di controllo, sono rappresentati dai sopralluoghi in stabilimento, dalle valutazioni tecniche sulla corretta ado-

zione di misure preventive e protettive e dall’individuazione di eventuali prescrizioni integrative per la riduzione del livello di rischio.

Le verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza consistono invece in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire l’adozione di misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire l’incidente rilevante e di disporre dei mezzi sufficienti a limitarne le eventuali conseguenze all’interno e all’esterno del sito.

La normativa Seveso non fissa livelli di accettabilità del rischio, pertanto la valutazione circa l’appropriatezza delle misure di sicurezza adottate dal gestore discende da una attenta e approfondita disamina della situazione impiantistica e gestionale dello stabilimento. Nell’ambito delle attività di controllo dei pericoli di incidente rilevante, il confronto tecnico tra autorità competente e gestore diventa pertanto il punto nodale delle direttive Seveso, ossia il complessivo e costante miglioramento del livello di sicurezza.

Indicatore / Indice	Unità di misura	DPSIR	Fonte dei dati	Copertura geografica	Copertura temporale	Stato attuale	Trend
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	numero	D/P	Regione Piemonte Arpa Piemonte	Provincia Regione	2011	☹️	↔️
Giudizi sui SGS adottati dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	numero	R	Arpa Piemonte	Regione	2010	☹️	↔️
Piani di Emergenza Esterna (PEE) approvati	numero	R	Arpa Piemonte	Regione	2002-2010	😊	↔️

Per visualizzare le serie storiche degli indicatori delle industrie a rischio industriali: <http://rsaonline.arpa.piemonte.it/indicatori/industria.htm>

In Piemonte, alla data del 21 marzo 2011, sono presenti 104 stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui 56 soggetti all'articolo 6, presentazione di notifica, e 48 soggetti all'articolo 8, presentazione del rapporto di sicurezza. Novara e Torino si confermano le province con il maggior numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Segue Alessandria, che risulta la provincia con il maggior numero di stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza (figura 16.1).

La maggiore densità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (numero/km²) si registra nella provincia di Novara (figura 16.2). Gli stabilimenti adottano il sistema di gestione della sicurezza che rende conto delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. Le Prefetture predispongono poi il Piano di Emergenza Esterna, che definisce

le procedure di intervento in caso di incidente per una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell'ambiente.




Figura 16.1
 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
 Aggiornamento
 21 marzo 2011
 Fonte: Regione Piemonte, Sistema Informativo Aziende a Rischio. Elaborazione Arpa Piemonte




Figura 16.2
 Densità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
 Aggiornamento
 21 marzo 2011
 Fonte: Regione Piemonte, Sistema Informativo Aziende a Rischio. Elaborazione Arpa Piemonte

Le attività di istruttoria tecnica riguardano sia il rapporto di sicurezza presentato dal gestore ai sensi dell'art. 8 del DLgs 334/99 e s.m.i., sia il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto particolareggiato presentati nei casi di modifiche con aggravio di rischio ai sensi del DM 9 agosto 2000. In questo caso il gestore ottiene prima il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) quale assenso alla realizzazione della modifica, a

cui segue la valutazione del progetto particolareggiato per l'approvazione definitiva dell'intervento. I procedimenti istruttori rappresentano un'attività complessa, la cui durata è stabilita dall'art. 21 del DLgs 334/99 e s.m.i. in 120 giorni, fatta salva la sospensiva dei termini di 60 giorni per l'acquisizione di informazioni supplementari (figura 16.3).





Figura 16.3
 Procedimenti istruttori ai sensi dell'art. 21 del DLgs 334/99 e s.m.i.
 anno 2010
 Fonte: Arpa Piemonte

Negli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione di Sicurezza (SGS) sono svolte in coerenza alla DGR n. 11-9288 del 12.05.2003 che fornisce i criteri per la valutazione del grado di implementazione del sistema, secondo una scala di 4 livelli, dall'esistenza formale alla sua completa e

consapevole attuazione da parte di tutti i livelli aziendali. Negli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8 del DLgs 334/99 e s.m.i. le verifiche ispettive sul SGS sono disposte dal MATTM e svolte in coerenza al DM 5.11.1997. Nella figura 16.4 vengono sintetizzati i Giudizi espressi nel 2010.

Figura 16.4

Giudizi sui Sistemi di Gestione di Sicurezza (SGS) di stabilimenti soggetti agli artt 6/7 del DLgs 334/99 e s.m.i. - anno 2010
Fonte: Arpa Piemonte




Il Piano di Emergenza Esterna (PEE) rappresenta la risposta organizzata degli Enti preposti al verificarsi di un evento incidentale negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a garanzia della protezione della popolazione e dell'ambiente. Nel corso del 2008, si è dato grande impulso alle attività di redazione e aggiornamento dei PEE, a fronte della procedura di infrazione aperta dalla Com-

missione Europea nei confronti dell'Italia e di altri 11 stati membri dell'UE: entro il giugno 2008 sono stati approvati dalle Prefetture del Piemonte tutti i PEE degli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8 del DLgs 334/99 e s.m.i. Le attività sono proseguite nel 2009 e nel 2010 con la redazione di PEE di stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. (figura 16.5).

Figura 16.5

Piani di Emergenza Esterna (PEE) approvati per stabilimenti a rischio di incidente rilevante anni 2002-2010
Fonte: Arpa Piemonte



VERIFICHE IMPIANTISTICHE

Il testo unico per la sicurezza, il DLgs n°81 del 9 aprile 2008, ha di fatto riassunto il complicato panorama delle verifiche periodiche imponendo che le attrezzature richiamate nell'allegato VII del DLgs stesso devono essere sottoposte ad una prima verifica periodica da parte dell'ISPE-SL e, con cadenze individuate nel medesimo allegato, a successive verifiche da parte delle ASL.

Con l'approvazione delle linee guida per la definizione dei

rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e Arpa, con la DGR n° 17-11422 del 18 maggio 2009, in Piemonte la titolarità del procedimento relativo alle verifiche periodiche di cui al DLgs 81/08, è attribuita ad Arpa. Nelle figure 16.6-16.8 vengono riportati i dati suddivisi per provincia relativi alle verifiche periodiche e alle omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione condotte nell'anno 2010.




Figura 16.6
Verifiche periodiche degli apparecchi a pressione anno 2010
Fonte: Arpa Piemonte




Figura 16.7
Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento anno 2010
Fonte: Arpa Piemonte




Figura 16.8
Omologazioni impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione anno 2010
Fonte: Arpa Piemonte